
Protesti

La Camera di Commercio Frosinone Latina pubblica, mediante il Registro Informatico dei Protesti, entro i primi 15 giorni di ogni mese, l'elenco dei protesti di cambiali, tratte accettate, assegni bancari e postali levati dagli Ufficiali levatori competenti (di norma dal giorno 27 di due mesi antecedenti al giorno 26 del mese precedente e trasmessi per via telematica).

La Camera di Commercio Frosinone Latina rilascia visure e/o certificati dei protesti iscritti in tutta Italia nel Registro Informatico dei Protesti negli ultimi cinque anni. Tale termine di conservazione è a pena di decadenza e prescrizione estintiva e deve essere rispettato anche da chi detiene banche dati private sull'affidabilità di persone e società.

Il Registro Informatico dei Protesti è accessibile al pubblico: rivolgendosi agli sportelli camerali è possibile acquisire informazioni e richiedere visure o certificati di esistenza o inesistenza di protesti a carico di un soggetto giuridico, previo versamento alla cassa dei relativi diritti di segreteria, pari a € 2,00 per ogni visura e € 5,00 per ogni certificato.

Le domande di cancellazione dal Registro dei Protesti si presentano alla Camera di Commercio Frosinone Latina che ha tempo 20 giorni dal ricevimento dell'istanza per emettere un provvedimento di accoglimento o di diniego. Nel caso di diniego la Camera di Commercio avrà cura di darne preventiva comunicazione all'interessato (con contestuale interruzione dei termini del procedimento), con la possibilità di presentare ulteriori osservazioni e/o di integrare ulteriormente la documentazione presentata. Entro i 5 giorni successivi all'accoglimento dell'istanza la Camera di Commercio Frosinone Latina provvederà alla cancellazione del protesto dal Registro Informatico Protesti. Le domande di cancellazione debbono essere

presentate dai soggetti a nome dei quali risultano levati i protesti, tranne nel caso di specifica delega alla presentazione ad un terzo, debitamente siglata in originale e accompagnata da fotocopia del documento di identità in corso di validità e del delegante e del soggetto delegato. Le domande di cancellazione, corredate dalla prescritta documentazione e dai titoli protestati, debbono essere presentate esclusivamente presso le sedi camerali della Camera di Commercio di Frosinone e di Latina.

La cancellazione dei protesti dal Registro Informatico Protesti è disciplinata dalla [Legge n. 235 del 18 agosto 2000](#). Apposita istanza può essere redatta in base ad apposito modulo. L'istanza di cancellazione può essere prodotta da chi ha provveduto al pagamento del titolo entro i dodici mesi dalla levata del protesto (con la sola esclusione degli assegni bancari o postali, per i quali occorre sempre prima procedere a richiedere la riabilitazione presso il Tribunale territorialmente competente) o da chi abbia, comunque, ottenuto un decreto di riabilitazione dal Tribunale.

Per ottenere la cancellazione dei protesti è necessario allegare alla domanda

- una marca da bollo da € 16,00;
- i titoli (cambiali o tratte) da cancellare in originale unitamente a: timbro con dicitura “pagato” apposto dall’istituto bancario o dall’ufficiale levatore oppure dichiarazione di avvenuto pagamento rilasciata dal creditore originario (in assenza di girate) o dall'ultimo giratario della cambiale con allegata copia del documento d'identità. Nel caso di liberatoria rilasciata da persona giuridica la stessa va presentata con apposizione del timbro con i dati fiscali della società stessa e sigla del rappresentante legale o amministratore unico (oppure con il timbro a dicitura “amministratore unico”/“legale rappresentante” con allegata copia di documento di identità in corso di validità). Per istanze a seguito di riabilitazione è sufficiente allegare, invece dei documenti sopra menzionati, copia conforme all'originale della riabilitazione disposta dal Tribunale competente;
- copia del documento di riconoscimento e del codice fiscale del soggetto protestato e del suo eventuale delegato a presentare l'istanza;
- versamento di € 8,00 per ogni protesto da cancellare, da effettuare

Nel solo caso in cui il debitore protestato non sia in grado di reperire il materiale portatore del titolo (e con il titolo stesso, quindi, ancora circolante) può produrre, ai fini della cancellazione, ai sensi della L. 349/73 art.12, comma 1, in luogo del titolo quietanzato, un certificato di un istituto di credito bancario attestante il deposito dell'importo vincolato al portatore. Il deposito sarà svincolato al solo portatore che produca il titolo. Anche in questa ipotesi il pagamento del titolo deve avvenire entro i 12 mesi dalla levata del protesto e deve prodursi, comunque, il certificato di avvenuto protesto rilasciato dall'Ufficiale Levatore che lo ha effettuato.

Se il titolo è stato smarrito, rubato, distrutto, unitamente all'istanza deve presentarsi il Decreto di ammortamento del titolo in originale rilasciato dal Tribunale competente, corredato da dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà di avvenuto pagamento, in originale, con allegata copia di documento di identità in corso di validità e certificato di avvenuto protesto rilasciato dall'Ufficiale Levatore che lo ha effettuato.

Assegnazione codice identificativo agli Ufficiali Levatori

L'Ufficio Protesti provvede ad assegnare - secondo la circoscrizione territoriale di competenza - su richiesta effettuata dagli interessati, un codice identificativo alfanumerico ai Pubblici Ufficiali abilitati alla levata dei protesti nella provincia di riferimento.

Stampa in PDF

[PDF](#)

Ultima modifica

Mer 27 Ott, 2021

Condividi

Reti Sociali

Quanto ti è stata utile questa pagina?

Average: 4 (2 votes)

Rate

